



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di SASSARI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI NEL TERRITORIO DI VALLEDORIA

FONTI NORMATIVE

Comunitarie

- Regolamento 2003/998/CE
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009

Nazionali

- DPR 320/1954 (Reg. Polizia Veterinaria)
- DPR 31.03.1979
- L. 281/1991
- D. Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali)
- Circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Sanità (Attuazione della L. 281)
- D.P.C.M. 28/02/2003
- L. 189/2004
- Circolare 2725/P I.8.d/318 del 27.07.2006 del Ministero della Salute (revoca dell'obbligo di vaccinazione antirabbica per i cani in ingresso in Sardegna)
- D.M. 23.03.2007
- Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 06.08.2008 (identificazione e registrazione della popolazione canina)
- Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18.12.2008, modificata dall'O.M. 19.03.2009 (norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati).
- Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 03.03.2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
- Accordo Stato – Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, 06.02.2003

Regionali

- L.R. n. 21 del 18.05.1994
- L.R. n. 35 del 01.08.1996
- Circolare n. 19712/IV del 26.06.1997 dell'Assessore Regionale all'Igiene e Sanità (disciplina delle attività veterinarie afferenti all'area dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche)
- DPGR 04.03.1999, n. 1 (Regolamento di attuazione delle Leggi 281, 21 e 35)
- D.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la “tutela del benessere degli animali” favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana. Il Comune di Valledoria riconosce, e costituisce per lo stesso un obiettivo di civiltà da perseguire, validità etica e morale a tu e le forme di pensiero rivolte al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali e per la tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Art. 2 Principi e finalità

Il Comune di Valledoria applica i seguenti principi generali:

- riconosce alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e pertanto condanna e persegue ogni manifestazione di crudeltà e maltrattamento verso gli animali, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987;
- riconosce la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell’ecosistema territoriale, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale;
- promuove l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione, nonché attività di informazione mirate ad incentivare l’adozione degli animali abbandonati, che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, al fine di arginare il fenomeno del randagismo.

Art. 3 Competenze del Sindaco

Il Sindaco nell’ambito delle sue funzioni esercita:

- la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale sulla base del dettato degli art. 821 e 826 del Codice Civile;
- il diritto di proprietà, nell’ambito delle leggi vigenti, verso le specie animali escluse dall’elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale;
- la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, in applicazione della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- a vigilanza, ai sensi del DPR 31 marzo 1979, sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Art. 4 Definizioni ed ambito di applicazione

Fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale, il presente regolamento si riferisce a tutte le specie animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Valledoria:

- animali d’affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, quali ad esempio il cane da soccorso, da assistenza e gli animali utilizzati in IAA (Interventi Assistiti con Animali). Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite “non convenzionali”, quali gli animali esotici. Gli animali selvatici non sono considerati animali d’affezione;
- animali da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare, e la cui detenzione, in numero limitato, è autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio;

- animali sinantropi o sinantropici: animali che vivono con l'uomo ma non insieme a lui, ovvero condividono, semplicemente, lo stesso territorio, anche urbano, come ad esempio i colombi ecc.

Art. 5 Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- all'attività finalizzata al prelievo venatorio ed alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- alle attività di disinfestazione e derattizzazione

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 Ufficio preposto alla Tutela degli Animali

Il Comune di Valledoria individua presso l'Area della Vigilanza l'Ufficio preposto tra le cui competenze è delegato il servizio di tutela degli animali d'affezione, al fine di assicurare un corretto rapporto uomo-animali domestici in ambito urbano e prevenire fenomeni di abbandono e maltrattamento. L'Ufficio promuove la tutela del benessere animale, nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, su tutto il territorio comunale con l'elaborazione di strategie e programmi per la sensibilizzazione dei cittadini contro l'abbandono e il maltrattamento degli animali.

L'Ufficio si avvale della collaborazione delle Autorità Sanitarie, della Polizia Municipale, della Compagnia Barracellare, delle guardie eco zoofile e delle altre Forze dell'Ordine, per controlli sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito delle segnalazioni di cittadini e associazioni animaliste.

L'Ufficio può avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno conoscitore delle problematiche del benessere animale, del randagismo e delle associazioni animaliste che operano sul territorio. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Valledoria nel settore della tutela e assistenza degli animali.

L'Ufficio, tramite la Polizia Municipale, esercita il controllo sul territorio rilevando la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero.

L'Ufficio è responsabile della gestione, anche amministrativa, del ricovero dei cani nei canili e vigila sugli stessi. È inoltre responsabile dell'organizzazione, diretta o delegata, delle adozioni e di tutti i processi decisionali che riguardano un animale non di proprietà ricadente nei confini del territorio comunale.

L'Ufficio ha inoltre il compito di:

- monitorare e censire le colonie feline tramite le Associazioni animaliste o cittadini volontari;
- promuovere campagne di adozione di cani abbandonati ospiti del canile convenzionato con il Comune. Per tale attività l'Ufficio può avvalersi anche della collaborazione delle Associazioni Animaliste;
- incentivare l'identificazione dei cani a mezzo microchip;
- supportare i cittadini nella ricerca di cani e gatti smarriti;
- promuovere la collaborazione con gli Uffici per i Diritti degli Animali, o altro ufficio ad esso assimilabile, dei comuni vicini, per la produzione di progetti sovra comunali atti al contrasto del fenomeno del randagismo.

Art. 7 Divieti generali

E' vietato a chiunque e a qualunque titolo:

- 1) maltrattare qualsiasi animale anche detenendolo in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti;
 - 2) abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale d'affezione o comunque addomesticato in qualunque parte del territorio comunale compresi parchi, giardini, corpi idrici e vasche;
- ti) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali;

- 4) detenere, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea, animali in condizioni incompatibili alla loro natura, in condizioni igienico sanitarie precarie, o comunque difformi dalle peculiari esigenze etologiche di ogni specie;
- 5) detenere animali in spazi angusti tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni successivi movimenti di locomozione, tipici della specie, se non per temporanee e certificate esigenze sanitarie;
- 6) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici e/o a condizioni ambientali tali da nuocere alla loro salute. I ripari all'uopo predisposti dovranno consentire una protezione adeguata dalle avverse condizioni climatiche;
- 7) tenere stabilmente animali in cantina, in garage o box esterni non coibentati adeguatamente;
- 8) far lottare gli animali fra loro e addestrare gli animali con il ricorso a metodi coercitivi e violenti;
- 9) catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
- 10) tenere animali in isolamento e privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- 11) detenere animali in gabbia, fatta eccezione per il trasporto e per i piccoli animali(ad esempio roditori, volatili e animali esotici);
- 12) trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili e procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici o psichici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietato il trasporto di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, razza e numero degli animali. Questi contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria e la possibilità di movimento;
- 13) molestare, catturare, detenere e/o commerciare, uccidere e comunque cacciare gli animali che vivono allo stato libero nel territorio comunale, nonché distruggere i siti di riproduzione, ovvero porre in atto qualsiasi forma di disturbo, fatti salvi i prelievi venatori della fauna previsti dalla normativa vigente;
- 14) spargere o depositare sostanze velenose o alimenti contaminati da sostanze velenose in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico comunale o accessibile al pubblico, esclusi gli interventi di derattizzazione e disinfestazione attuati con opportune modalità non nocive per le specie non interessate al procedimento e nel rispetto della normativa vigente;
- 15) disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale, escludendo le operazioni legate agli interventi di derattizzazione e di disinfestazione;
- 16) separare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima di 60 giorni fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-veterinaria;
- 17) intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi a scopo pubblicitario;
- 18) colorare artificialmente gli animali e detenere, esporre e vendere gli stessi;
- 19) detenere animali per chiunque abbia subito condanne penali per abbandono o per maltrattamento;
- 20) l'uso di collari elettrici o di congegni similari che ne simulino le funzioni, l'uso del collare a strozzo con le punte interne, in quanto produttivi di sofferenza;
- 21) mutilare gli animali per motivi esclusivamente estetici;
- 22) detenere, per vendere o cedere gratuitamente, animali nei negozi, fatta eccezione per le attività commerciali autorizzate ;
- 23) utilizzare gli animali per l'accattonaggio;
- 24) svolgere sul territorio comunale spettacoli, compresi quelli circensi, o altri intrattenimenti pubblici che utilizzino, anche solo in parte, animali in maniera innaturale alla razza di appartenenza, o che comportino maltrattamenti, costrizione, ovvero siano contrari alla loro dignità, al loro pieno rispetto, alla propria naturalezza di specie;
- 25) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 8 Detenzione di animali di affezione e domestici nelle abitazioni

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno assicurare la loro buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la loro tutela ed il loro benessere.

È consentita la detenzione di animali d'affezione all'interno delle abitazioni, nel rispetto delle leggi e dei Regolamenti vigenti e del benessere etologico dell'animale.

Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo le esigenze di specie, di razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno assicurare:

- la disinfestazione dei parassiti degli animali, dei locali e dimore utilizzate per gli stessi;
 - tutti i trattamenti sanitari necessari per l'ottimale prevenzione delle malattie e della salute degli animali;
- E' vietato tenere cani e altri animali all'esterno, ivi compresi terrazze e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, rialzata da terra e collocata in luogo non acquitrinoso e comunque non nocivo per la salute dell'animale.

I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti;

Il privato cittadino e le associazioni animaliste che abbiano il possesso o l'affido degli animali devono impegnarsi atti

- impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
- provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale se previsti dalla normativa vigente.

In caso di permanenza di animali su balconi, terrazzi e simili i proprietari/detentori devono adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare stitlicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato.

I proprietari/detentori di animali devono assicurare che gli stessi non disturbino, con latrati, guaiti o altro genere di verso, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità, l'ordine e il decoro.

Art. 9 Detenzione animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 10 Detenzione di animali da cortile per autoconsumo

I proprietari/detentori di animali da cortile per autoconsumo devono essere in possesso di aree esterne,ricoveri\recinti o gabbie per la custodia degli animali in modo da non procurare alcun danno, molestie o inconvenienti a terzi e dovranno rispettare i criteri elencati nella tabella seguente:

Numero e tipo di capi per autoconsumo e attività amatoriali a 10 e 20 metri da case di terzi in zone diverse.	Centro abitato	Fuori centro abitato (al di fuori di 500 metri dall'ambito territoriale urbanizzato).
Distanza da case di terzi	10 m.	20 m
Galline	3	5
Maiali		4

Ogni situazione non contemplata nella tabella di cui sopra o dal presente Regolamento dovrà essere autorizzata espressamente previo parere del servizio veterinario.

TITOLO III – CANI

Art. 11 Istituzione del servizio Anagrafe canina

E' istituito presso il Comune di Valledoria il servizio di anagrafe canina. Le modalità operative di espletamento del servizio verranno disciplinate con provvedimento della Giunta Comunale .

Art. 12 Obblighi dei proprietari e detentori

I proprietari e i detentori dei cani sono obbligati a chiedere l'iscrizione del loro cane nell'anagrafe canina entro DIECI giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso dell'animale.

I commercianti e gli allevatori devono identificare e registrare i cuccioli prima della loro vendita o cessione a terzi. Al proprietario deve essere rilasciato il documento di identificazione del cane che deve essere esibito su richiesta delle autorità competenti.

Il proprietario o detentore di un cane è tenuto a comunicare alla ASL di Sassari, oltre alla nascita o all'acquisizione della proprietà, i seguenti eventi:

- furto o smarrimento: tempestivamente per telefono, con conferma scritta entro quindici giorni dall'evento. La mancata comunicazione, oltre che comportare la violazione del presente regolamento, con conseguente applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, può configurare, a seconda dei casi, violazione alla legge penale (abbandono di animale, omessa custodia ecc.);
- morte: comunicazione scritta entro quindici giorni;
- cambio di residenza: entro trenta giorni. La comunicazione deve essere fatta alla ASL di provenienza che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest'ultima per via informatica;
- cessione di proprietà: entro quindici giorni.

La comunicazione per l'aggiornamento della Banca Dati Regionale (BDR) è effettuata a cura del proprietario cedente, che notifica l'evento alla ASL. Anche in questo caso la variazione in BDR sarà univoca, mediante notifica per via informatizzata alla ASL di destinazione.

Il proprietario o detentore di un cane è tenuto inoltre a denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte dell'animale al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R.320/1954.

Art. 13 Attività motoria e rapporti sociali

Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana. Pertanto, chi detiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici.

Art. 14 Uso catena

È vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva necessità e secondo quanto stabilito dal successivo punto.

Pur ritenendo la catena strumento non idoneo, è consentito detenere temporaneamente i cani ad una catena lunga almeno 5 metri o a catena scorrevole della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza da terra di almeno metri 1,50. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata di un dispositivo di sicurezza in caso di fulmini.

È necessario assicurare all'animale, se detenuto alla catena, sufficiente libertà di movimento. L'animale dovrà poter agevolmente raggiungere le ciotole del cibo e dell'acqua nonché il riparo, senza la possibilità di incorrere in incidenti. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

All'animale dovrà essere comunque garantita una sgambatura quotidiana di almeno tre ore.

Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a nove/dieci (9/10) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.

Art. 15 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.

In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,5 metri.

Il proprietario/detentore del cane è tenuto a portare una museruola con l'obbligo di farla indossare ai cani mordaci e/o iscritti al registro dei cani impegnativi tenuto dalla ASL o su specifiche richieste delle forze dell'ordine. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere sarà considerato, agli effetti del presente Regolamento, come se ne fosse privo.

All'interno di tali luoghi valgono le seguenti prescrizioni:

- è consentito l'ingresso dei cani nei parchi e giardini solo per transitare nelle passerelle pedonali e se tenuti al guinzaglio dal proprietario e/o detentore degli stessi;
- è vietato l'accesso ai cani nelle aree pubbliche attrezzate a "parco giochi";
- è vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inadatta;
- è vietato aizzare cani in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;
- è vietata la somministrazione di cibo se non sotto forma di premio o di bocconcino;
- è fatto obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico;
- è fatto obbligo di munirsi di appositi sacchetti monouso chiudibili e di depositarli negli appositi contenitori;
- è vietato disturbare la quiete pubblica con suoni e/o schiamazzi.

Art. 16 Aree e percorsi destinate ai cani

Nel territorio comunale saranno individuate delle aree espressamente riservate alla sgambatura, alla corsa ed al gioco dei cani senza guinzaglio e museruola. In tali spazi, dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature, sarà consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

I proprietari/detentori devono essere muniti di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità.

Gli animali devono essere trattati contro i parassiti (endo ed ectoparassiti).

All'interno degli spazi riservati espressamente alla sgambatura dei medesimi i proprietari e/o i detentori dei cani sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni:

- è vietata l'assenza del proprietario o del detentore del cane a qualsiasi titolo durante il periodo trascorso dall'animale nell'area;
- è vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inadatta;
- è vietato aizzare cani in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;
- è vietato l'accesso alle femmine in calore;
- è vietata la somministrazione di cibo se non sotto forma di premio o di bocconcino;
- è fatto obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico;
- è fatto obbligo di munirsi di sacchetti chiudibili e di depositarli nei contenitori per i rifiuti solidi urbani presenti all'interno dell'area;
- è ammessa la circolazione libera degli animali ad esclusione di cani aggressivi;
- è vietato introdurre qualsiasi tipo di veicolo a motore;
- è vietato disturbare la quiete pubblica con suoni e/o schiamazzi;
- è vietato effettuare giochi che producano lanci di oggetti che possano provocare il danneggiamento di cose e/o il disturbo ai frequentatori.

Art. 17 Aree pubbliche o di uso pubblico

Nelle strade ed in aree pubbliche o di uso pubblico i proprietari e/o i detentori dei cani sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni:

- è vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inidonea;
- è vietato aizzare cani in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;
- è vietata la somministrazione di cibo se non sotto forma di premio o di bocconcino;
- è fatto obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico;
- è fatto obbligo di munirsi di sacchetti chiudibili e di depositarli negli appositi contenitori;
- è fatto obbligo di tenere il cane al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,5 metri;
- è fatto obbligo di portare con sé una museruola con l'obbligo di farla indossare ai cani mordaci e/o iscritti al registro dei cani impegnativi tenuto dalla ASL o su specifiche richieste delle forze dell'ordine;

Art. 18 Accesso negli esercizi e uffici pubblici

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici così come individuati nei corrispondenti articoli, salvo i casi in cui, apposito cartello indichi una disposizione contraria.

E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola.

È fatto obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali e pertanto è fatto obbligo di munirsi di sacchetti chiudibili e di depositarli negli appositi contenitori.

E' vietato utilizzare collari elettrici.

Il proprietario/conduttore dei cani è tenuto a vigilare sul corretto comportamento del cane nel rispetto delle persone, degli altri animali e delle cose pubbliche o private.

Negli uffici ed esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico l'accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali è libero, fatta salva l'ipotesi in cui il responsabile ovvero il gestore o il titolare non dispongano il contrario, rendendo noto il divieto con apposito cartello;

E' vietato agli esercizi commerciali di esporre in vetrina animali.

Art. 19 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale, nel rispetto delle norme regolamentari dei gestori dei servizi di trasporto.

Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Gli animali dovranno essere muniti di apposito guinzaglio e indossare la museruola.

Art. 20 Gestione di cani vaganti sul territorio comunale

In caso di cattura di cani vaganti di proprietà, le spese per la cattura, il mantenimento e le eventuali cure sostenute sono a carico del proprietario del cane.

La L.R. 21/94 vieta espressamente (Art. 9, comma 2) a chiunque, al di fuori dei soggetti autorizzati a tale scopo dalla ASL competente, la cattura o il prelievo dall'ambiente dei cani randagi.

Il privato cittadino che riscontri un cane vagante o una cucciolata abbandonata non può, salvo situazioni di emergenza, intervenire direttamente nel prelievo, ma deve segnalare il fatto alla Polizia Locale, che interviene tramite la ASL;

Il cittadino che intenda adottare un cane vagante, apparentemente privo di proprietario, dovrà presentare domanda d'adozione al Comune; che autorizzerà previa verifica dell'identificazione del cane. L'eventuale prelievo non autorizzato di cani vaganti e il conseguente ricovero in strutture non autorizzate, in sostituzione di attività istituzionalmente in capo al Comune e al Servizi Veterinario della ASL, comporta una serie di violazioni amministrative, cui consegue l'emissione di sanzioni amministrative per i trasgressori, fatte salve le conseguenze per eventuali violazioni di carattere penale concernenti il rispetto del benessere animale e della tutela dell'ambiente;

Il Comune non potrà in ogni caso farsi carico economico degli animali in qualsiasi modo prelevati dai privati, se non nei casi in cui tale prelievo sia dovuto ad oggettiva emergenza/urgenza (ad es cani disorientati su strade a scorrimento veloce, con rischio di incidenti ecc.); resta inteso che, appena terminata l'urgenza, è obbligatorio informare immediatamente le autorità competenti (Comune, Polizia Locale) che decidono le azioni conseguenti;

In caso di incidente stradale che coinvolga un cane apparentemente privo di proprietario, il privato cittadino che intervenga nel tentativo di prestare i primi soccorsi deve contattare, tramite la Polizia Municipale o le forze dell'ordine, il servizio veterinario della ASL Sassari.

Art. 21 Detenzione cani da guardia

I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

Nei suddetti luoghi o proprietà private deve essere esposto specifico cartello di avvertimento.

Qualora gli animali siano tenuti con la catena dovranno essere custoditi comunque secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 22 Conduzione dei cani da caccia, da pastore e delle forze armate

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:

- i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
- i cani delle Forze Armate e di Polizia quando utilizzati per servizio;
- i cani delle unità cinofile di soccorso.

La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è regolamentata dalla normativa vigente sulla caccia.

Art. 23 Conduzione di cani adibiti a non vedenti , ipovedenti , diversamente abili

Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali adibiti a non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili che necessitano della presenza dell'animale stesso.

Le suddette persone non hanno l'obbligo della raccolta di deiezioni che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

Art. 24 Documenti da esibire su richiesta delle Autorità competente

Il possessore o detentore di un cane deve portare al seguito originale o fotocopia del documento attestante l'iscrizione all'anagrafe canina.

Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta, agli agenti delle Forze dell'Ordine, agli ispettori dell'A.S.L. e/o ai soggetti appositamente incaricati.

Qualora il possessore o il detentore di un cane non possa esibire, su richiesta, i documenti comprovanti l'iscrizione all'anagrafe canina, deve produrre tali documenti entro (5) cinque giorni presso l'ufficio che ha effettuato l'accertamento. Trascorso il tempo concesso senza aver adempiuto a quanto richiesto, saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 25 Affidamento e adozione

L'adozione di un cane comporta l'assunzione di precise responsabilità, disciplinate dalle norme vigenti.

Chiunque richieda l'affidamento di un cane dovrà impegnarsi al rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente.

Art. 26 Detenzione di cani ed altri animali di affezione su autoveicoli

Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto, comprese quelle del Codice della Strada, chi trasporta cani su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.

Il conducente deve assicurare:

- l'aerazione del veicolo;
- la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati .

Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico del cane.

TITOLO IV – GATTI

Art. 27 Definizione

Colonia felina: un gruppo di gatti vaganti (liberi) non di proprietà, che vive stabilmente in un luogo pubblico o aperto al pubblico, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'ASL Sassari;

Art. 28 Tutela dei gatti

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi che sia o meno accudita da parte dei cittadini.

Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo previa nulla osta del competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie e o per sterilizzazione.

La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme vigenti. I felini catturati sono successivamente rimessi all'interno della colonia di provenienza.

I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con modo eutanasico e con la preventiva anestesia praticata unicamente da medici veterinari.

Art. 29 Detenzione dei gatti di proprietà

È vietato tenere stabilmente i gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

È vietato tenere gatti alla catena, portarli al guinzaglio o lasciarli per più di cinque ore in gabbia salvo parere scritto e motivato del medico veterinario.

Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Art. 30 Somministrazione cibo ai gatti su suolo pubblico

È consentita la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali in contenitori tali da evitare di sporcare il suolo pubblico, seguito dal ritiro immediato dei residui.

Chi attua la somministrazione deve garantire il decoro dell'area interessata, evitando di creare intralcio alla pubblica circolazione sia pedonale che veicolare.

TITOLO V – EQUIDI, VOLATILI ED ALTRI ANIMALI

Art. 31 Detenzione di equidi

Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, alta almeno 3 metri o comunque di altezza tale da permettere al cavallo di rampare, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

Agli equidi tenuti nei box deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera almeno di tre ore.

Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, i soggetti anziani o malati non dovranno essere montati eccessivamente o sottoposti a fatiche.

E' vietato tenere gli equidi sempre legati in posta.

Il proprietario/detentore di equidi deve seguire le seguenti prescrizioni:

- il letame presente nei box, nelle poste e nelle strutture adibite alla stabulazione degli equidi dovrà essere rimosso ogni giorno;
- la struttura dovrà essere provvista di un dispositivo di fornitura idrica automatica per ogni animale detenuto. L'impianto dovrà essere tenuto in efficienza;
- la pulizia della mangiatoia e della beverina deve essere effettuata almeno una volta al giorno;
- lo strato della lettiera deve essere asciutto, pulito, non polveroso e adeguato rispetto al fondo del box e comunque di altezza sufficiente in modo tale da consentire all'animale di non scivolare, di potersi sdraiare e alzare agevolmente;
- la pavimentazione del box non deve essere realizzata con materiali scivolosi;
- la pavimentazione e i muri della struttura o del box dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati e/o disinfestati. Il trattamento, salvo necessità, dovrà essere effettuato comunque almeno con cadenza mensile. Nel caso in cui nel box venga ospitato un altro equide, il box deve essere preventivamente pulito e disinfettato;
- dovrà essere garantita per ogni equide detenuto l'assistenza di un medico veterinario di fiducia;
- gli equidi devono essere puliti almeno una volta alla settimana, escluso gli equidi in gestione naturale, utilizzando strumenti quali striglie, brusca ecc.;
- tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia devono essere lavati e disinfettati;
- i finimenti devono essere mantenuti puliti e trattati con prodotti che li mantengano morbidi.

L'imboccatura deve essere lavata ogni volta che è stata utilizzata;

- gli zoccoli devono essere puliti ogni giorno e limati periodicamente o secondo necessità, escluso per gli equidi in gestione naturale;
- gli equidi devono essere nutriti in modo soddisfacente;
- il fieno, la paglia, l'avena, l'orzo, e i mangimi ecc. devono essere custoditi in locali e/o spazi asciutti nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie;
- le scorte di fieno e di paglia devono essere sistemate in modo tale da prevenire gli incendi.

Qualora gli equidi siano detenuti in gestione naturale o semi naturale, devono disporre di un'area dimensionata in rapporto alla taglia ed al numero degli stessi e comunque non inferiore a mq. 500 per soggetto, più mq. 200 per ogni equide aggiunto; il terreno dovrà avere una parte pianeggiante non inferiore al 40% della superficie totale.

Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, i box e le strutture per la detenzione degli equidi dovranno essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici, utilizzando materiali coibentati e impermeabilizzati, e avere la superficie di almeno 9 mq per capo, con larghezza non inferiore a mt. 2.80e altezza non inferiore al doppio dell'altezza al garrese dell'animale.

Misure inferiori sono consentite per i seguenti equidi:

- ponies e muli 2,80 m per 2,80 m, altezza minima spiovente m. 2,80;
- asini 2,00 m per 2,00 m, altezza minima spiovente m. 2,00;
- cavalle con puledro ti,00 m per ti,00 m, altezza minima spiovente m 2,30;
- asine con puledro 2,50 m per 2,50 m, altezza minima spiovente m 2,00;
- box parto per le fattrici con puledro superficie di mq. 12.

Per gli equidi in gestione naturale è sufficiente un riparo naturale (es. grotte, cavità nelle rocce, ecc.).

I possessori e/o detentori di equidi dovranno comunicarne ubicazione, tipo numero di animali alla ASL Sassari che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati alla detenzione e delle condizioni igieniche, nonché la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria.

Art. 32 Detenzioni di volatili

Per i volatili detenuti in gabbie, possibilmente in coppia per specie sociali, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

- per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

È vietato:

- mantenere i volatili legati a trespoli, di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche, nel qual caso l'intervento dovrà essere eseguito da un veterinario;
- strappare e tagliare le penne ai volatili, amputare le ali o altri arti salvo che ragioni chirurgiche e/o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti le motivazioni. Detta attestazione dovrà seguire l'animale in caso di cessione;
- lasciare all'aperto durante la stagione invernale, le specie volatili esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.

È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.

Art. 33 Detenzioni di mammiferi non convenzionali e rettili

Per gli animali di cui al presente articolo sono previste le norme contenute nella Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e s.m.i., nel D.M. del 19 aprile 1996 e ss.mm.ii.

Art. 34 Detenzione altri animali

È vietato detenere animali acquatici in contenitori con acqua insufficiente e/o scarsamente ossigenata.

È vietata la custodia dei pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie. Laddove manchi un idoneo impianto a circuito chiuso filtrante, il ricambio dell'acqua deve essere garantito quotidianamente. La lunghezza minima del contenitore, per un numero massimo di tre animali, deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Per un numero superiore di animali le dimensioni minime devono essere aumentate in proporzione. In ogni caso il volume dell'acqua deve essere in relazione alla dimensione dei pesci contenuti.

È vietata la detenzione di pesci o altri animali acquatici in contenitori sferici sprovvisti di arredo atto a fornire un luogo di rifugio.

I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici sono obbligati a denunciare il possesso all'U.D.A. entro dieci giorni dalle avvenute variazioni dovute a nascite, cessioni o acquisizioni a qualsiasi titolo e morte.

TITOLO VI – SMALTIMENTO CARCASSE

Art. 35 Smaltimento carcasse

Lo smaltimento delle carcasse di animali di proprietà del privato cittadino avviene con oneri a carico del proprietario.

Il proprietario/detentore di un cane o gatto morto per cause naturali che ha in uso un terreno può procedere direttamente all'interramento della carcassa dell'animale deceduto purché non esistano vincoli idrogeologici (pozzi, sorgenti), attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dal Regolamento (CE) n° 1069/2009.

Il proprietario che non ha in uso un terreno dovrà ricorrere allo smaltimento per il tramite di una ditta autorizzata.

Il proprietario/detentore di un equide dovrà attenersi a quanto disposto dal Regolamento (CE) n° 1069/2009.

Il proprietario/detentore dell'animale dovrà comunicare all'U.D.A. e al Servizio veterinario dell'ASL Sassari l'avvenuto smaltimento della carcassa di animale.

TITOLO VII – SANZIONI

Art. 36 Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite con una sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La Giunta Comunale, all'interno del suddetto limite edittale minimo e massimo, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni sopra indicate